



TRIBUNALE DI NAPOLI

Quinta Sezione civile

Area Esecuzioni

R.G. Esec. N. 4660/2015

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

in persona del dott. Salvatore Di Lonardo,

letta l'istanza di liquidazione del compenso di cui all'art. 122, commi 2 e ss, DPR 1229/1959, depositata in data 25.11.2015;

OSSERVA

Sebbene - *re melius perpensa* – debba riconoscersi il diritto dell'ufficiale giudiziario alla retribuzione prevista dalle disposizioni sopra citate anche per l'ipotesi di pignoramento mobiliare non preceduto dalle attività di ricerca di cui all'art. 492 *bis* cpc (come meglio è dato desumere dalla relazione di accompagnamento al DL 132/2014), l'istanza non può essere accolta, essendosi il pignoramento realizzato nelle forme semplificate di cui all'art. 494, comma 3, del codice di rito.

L'art. 122, commi 2, 3 e 4, del DPR 1229/1959 (come modificato, dapprima dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e, successivamente, dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132) ha introdotto, con finalità incentivanti, una nuova modalità di retribuzione degli ufficiali giudiziari per il caso in cui si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'art. 492-bis c.p.c. e mobiliari.

In quest'ultimo caso, però, il legislatore presuppone che l'ufficiale giudiziario abbia proceduto alle attività di ricerca di cui all'art. 513 cpc (norma espressamente richiamata non a caso dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione nella nota del 13 marzo 2015 Prot. VI-DOG/202/03-1/2015/CA), nonché a quelle successive previste dall'art. 518 cpc. Il che è confermato dallo specifico criterio di liquidazione previsto

dalla norma, parametrato sulla base del valore di assegnazione o di ricavato della vendita.

All'evidenza, si esige che il pignoramento cada su di un bene che l'ufficiale giudiziario abbia ricercato, descritto e stimato e, che, successivamente, sia assegnato al creditore o venduto.

L'art. 122 cit, dunque, presuppone un "pignoramento di cose" che, per l'appunto, non è configurabile nell'ipotesi del c.d. deposito sostitutivo (previsto dal citato art. 494, comma 3, cpc), non assimilabile *sic et simpliciter* al pignoramento di somme di denaro.

Giammai, poi, potrebbe ritenersi che nella fattispecie or ora descritta, il compenso dell'ufficiale giudiziario vada determinato – ex art. 122 cit, comma 2 lett. a) – sul valore della somma di denaro attribuita al creditore, essendo palese l'irrazionale disparità di trattamento (non altrimenti giustificabile) che in tal caso verrebbe a crearsi rispetto alla analoga fattispecie dell'art. 495 cpc; che, espressamente prevista dal legislatore, determina la riduzione del compenso alla metà.

Detto altrimenti: laddove si volesse considerare, ai fini di cui al più volte citato art. 122, il deposito sostitutivo come un ordinario pignoramento di somme di denaro si arriverebbe all'assurdo di affermare che il compenso di cui alla lett. a) sarebbe integrale se vi è stato versamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario e, ridotto alla metà, in caso di conversione del pignoramento, nonostante l'evidente analogia tra i due istituti (entrambi, infatti, determinano una modificazione del compendio pignorato consentendo di sostituire ai beni assoggettati a pignoramento una somma di denaro e rendono superfluo lo svolgimento della fase di liquidazione) e nonostante che l'impegno prestato dall'ufficiale giudiziario sia stato più laborioso nel secondo caso, avendo (solo in tale ipotesi) espletato le attività di cui agli artt. 513 ss cpc.

Ulteriori spunti argomentativi a conforto della tesi qui sostenuta possono trarsi dalle seguenti circostanze:

- il legislatore, pure in presenza di attività svolta dall'ufficiale giudiziario – esclude ogni compenso in ipotesi di chiusura anticipata del processo ex art. 164 bis c.p.c., con

l'evidente intento di privilegiare l'interesse pubblico a non gravare di spese le procedure dimostrate inutili e antieconomiche. Tale interesse non può non contraddistinguere anche la fattispecie in esame di consegna diretta delle somme nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in quanto volta proprio ad evitare da parte del debitore un aggravio di spese processuali;

- l'ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 494 c.p.c. è, quanto all'attività dell'ufficiale giudiziario, perfettamente corrispondente a quella del 1° comma dello stesso articolo. Il debitore versa una somma di denaro nelle mani dell'ufficiale giudiziario: in un caso (comma 1°) con il conferimento del mandato accessorio di consegnarla al creditore, eventualmente con riserva di ripetizione; nel secondo caso per evitare il pignoramento di cose, evidentemente nella prospettiva di chiedere al G.E. una sospensione dell'esecuzione ritenuta ingiusta. Non si comprende perché l'ufficiale giudiziario, pur a fronte della medesima attività prestata, avrebbe diritto alla retribuzione in un caso e non nell'altro;

- è rimasto immutato l'aumento "*di due decimi*" previsto dall'art. 494, ultimo comma cpa, che, di fatto, potrebbe essere insufficiente ai fini della liquidazione del compenso ex art. 122 cit. La volontà del legislatore di retribuire l'ufficiale giudiziario anche in tale fattispecie avrebbe di certo determinato la modifica di tale percentuale.

In conclusione, alla luce delle osservazioni che precedono, l'istanza di liquidazione non può essere accolta.

P.Q.M.

rigetta l'istanza.

Si comunichi.

Napoli, 18 dicembre 2015

Il G.E.

dott. Salvatore Di Lonardo